



*Consiglio Regionale della Campania*

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via Santa Lucia, n. 81  
NAPOLI

Al Presidente della II Commissione Consiliare  
Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi Legislativi e Servizio  
Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di legge “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Euro 93.687,70”  
Delibera di Giunta regionale n. 582 del 19 novembre 2019. Reg. Gen. 747**

ad iniziativa della Giunta Regionale Presidente Vincenzo De Luca e assessore Ettore Cinque  
pervenuto via PEC in data 25 novembre 2019 e acquisito al protocollo in pari data

**VISTI**

l’articolo 73, comma 4 del decreto legislativo 118/2011

l’articolo 98 del Regolamento interno

**ASSEGNA**

il provvedimento in oggetto a:

**II Commissione Consiliare Permanente per l’esame**

**IL PRESIDENTE**

Deliberazione N.

**DdL.582****Assessore**

Presidente Vincenzo De Luca

Assessore Cinque Ettore



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	18	00
DG	13	00

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **19/11/2019**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

**Proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento della legittimita' di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 93.687,70.**

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	<b>ASSENTE</b>
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	”	Corrado	MATERA	<b>ASSENTE</b>
10)	”	Sonia	PALMERI	<b>ASSENTE</b>
	Segretario	Mauro	FERRARA	

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO che**

- a. il Consiglio Regionale, con L.R. n. 60 del 29/12/2018, ha approvato "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2019";
- b. il Consiglio Regionale, con L.R. n. 61 del 29/12/2018, ha approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania";
- c. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 5 del 08/01/2019, ha approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021";
- d. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 25 del 22/01/2019 ha approvato il Bilancio gestionale 2019-2021 della Regione Campania – Indicazioni gestionali";
- e. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 107 del 20.03.2019, preso atto del nuovo assetto organizzativo della "Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile" e della "Direzione Generale per il governo del territorio" secondo quanto disposto dalle nuove norme regolamentari e come disciplinato con la deliberazione n. 64 del 19.02.2019 recante "Direzione Generale per il Governo del Territorio e Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile. Determinazioni in attuazione del Regolamento regionale 11 febbraio 2019, n° 2" ha modificato la titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di uscita assegnati con D.G.R.C. n. 25 del 22.01.2019 alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile attribuendone la competenza alle nuove Direzioni Generali come rimodulate dalla citata D.G.R.C. n. 64 del 19.02.2019;

**CONSIDERATO:**

- a. che, con D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, sono state dettate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- b. che la lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del succitato decreto legislativo stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce, con Legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- c. che il comma 4 dell'articolo 73 del D.L.gs. 118/2011, modificato dal D.L. n.34 del 30.04.2019, convertito con modifiche e integrazioni in legge 28.06.2019 n.58, dispone: " *al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta*";

**RILEVATO:**

- a. che, con deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni operative in merito alla procedura da osservare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- c. Che, con D.G.R. n. 444 del 12/07/2017, è stato approvato il disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio;

**DATO ATTO**

- a. che risultano istruite complessivamente n. 4 pratiche aventi ad oggetto sentenze e ordinanze esecutive, istruite dalle UOD della Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e Protezione Civile, rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione di partita debitoria elencate nell'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dell'importo complessivo di € **93.687,70**;
- b. che la somma derivante dalle succitate ordinanze e sentenze esecutive di condanna, così come risulta dalle predette 4 schede di partita debitoria allegate, ammonta complessivamente ad euro **93.687,70**;
- c. che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto dei titoli esecutivi di condanna nei confronti della Regione Campania e che per ognuna di esse sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria;
- d. che si è provveduto a raccogliere il maggior numero di titoli esecutivi in un unico atto per economia di atti e nel rispetto delle direttive emanate in materia, ripercorrendo l'iter del provvedimento già istruito e non ancora approvato, anche sulla base delle disponibilità finanziarie sui capitoli di spesa, per la definizione del presente provvedimento ai fini della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

## CONSIDERATO

- a. che occorre attivare la procedura per il riconoscimento della legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- b. che, per la copertura finanziaria della somma di € **93.687,70** non è possibile procedere con variazione compensativa al bilancio gestionale in termini di competenza e di cassa a valere sui capitoli assegnati alla competenza funzionale della Direzione Generale 50-18 in quanto sprovvisti di competenza e cassa;
- c. che nel Bilancio gestionale 2019 è previsto il capitolo n. 1026 collegato alla Missione 20 – Programma 2001 – Titolo 1 della spesa denominato “Fondo debiti fuori bilancio parte corrente” , la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, nonché il capitolo di spesa 182, denominato “Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli” e il capitolo di spesa 183, denominato “**Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli**”, tutti collegati alla Missione 08-Programma 0801- Titolo 1, la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e Protezione Civile;
- d. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 11 comma 4, lettera f) del Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017 n. 37, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;
- e. che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Avvocatura Regionale, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

**ATTESA** la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

## RITENUTO:

- a. di dover prendere atto dei titoli esecutivi sopra individuati e dettagliatamente specificati nelle quattro schede di rilevazione di partita debitoria di cui all'allegato B, che con la relativa documentazione allegata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro **93.687,70**, i cui estremi sono riportati nelle 4 schede di rilevazione di partita debitoria della Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e Protezione Civile, elencate nell'allegato B), che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
- c. di proporre al Consiglio Regionale l'allegato Disegno di Legge (DDL) “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126” che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);
- d. di dover altresì autorizzare le variazioni compensative al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario per l'importo di € **93.687,70** come dettagliato nell'allegato C) della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale unitamente alle n. 4 Schede di rilevazione di Partita Debitoria;
- e. di dover demandare, in esecuzione del presente provvedimento, ai dirigenti delle UOD della D.G. Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e Protezione Civile che hanno effettuato l'istruttoria delle schede di partita debitoria in parola all'adozione degli atti consequenziali da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento da parte del consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**SENTITO**, per i profili di competenza, L'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale;

## VISTO

- a. il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- b. l'art. 39 del D. Lgs. 118/2011;
- c. la L.R. n. 60 del 29/12/2018;
- d. la L.R. n. 61 del 29/12/2018;
- e. la D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006;
- f. la D.G.R. n. 444 del 12/07/2017;

- g. la D.G.R. n. 25 del 22/01/2019;
- h. la nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016;

Propongono, e la Giunta in conformità con voto unanime

### **DELIBERA**

per le motivazioni nelle premesse riportate che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di proporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro **93.687,70** i cui estremi sono riportati nelle quattro schede di rilevazione di partita debitoria della Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e Protezione Civile, elencate nell'allegato B), che allegate al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla Legge 190/2014, il disegno di legge regionale (DDL) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, concernente il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € **93.687,70**;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 11 comma 4, lettera f) del Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017 n. 37, il prelievo dal "Fondo debiti fuori bilancio parte corrente" di cui al capitolo 1026 collegato alla Missione 20 – Programma 2001 – Titolo 1 per euro € **93.687,70** incrementando la dotazione per competenza e cassa dei capitoli di spesa 182 e 183 collegati alla Missione 08 – Programma 0801 – Titolo 1 **di competenza della Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e Protezione Civile**, come riportato dall'allegato C) che forma parte integrante e sostanziale della delibera unitamente alle n. 4 Schede di rilevazione di Partita Debitoria e relativa documentazione;
4. di demandare, in conformità a quanto previsto dalle "linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio", giusta DGR 444/2017, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie l'assunzione della prenotazione dell'impegno di spesa, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
5. di demandare agli uffici della competente Direzione generale l'assunzione degli atti consequenziali al riconoscimento della legittimità del debito;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
  - alla Direzione Generale 13 – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
  - allo Staff 93 – della Direzione Generale 13 - STAFF- Funz. di supporto tecnico operativo Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e monitoraggio;
  - Alla **Direzione Generale 50-18 Lavori pubblici e Protezione Civile**;
  - alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti
  - al Tesoriere;
  - al Consiglio regionale della Campania e all'Avvocatura Regionale;
  - all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza bilanci del sito istituzionale della Regione Campania
  - al Collegio dei Revisori dei Conti



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.582	del	19/11/2019	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 18	00
				DG 13	00

**OGGETTO :**

***Proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 93.687,70.***

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Presidente Vincenzo De Luca Assessore Cinque Ettore</i>		<i>20/11/2019 19/11/2019</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott. Giulivo Italo Dott.ssa Mastrocola Antonietta</i>		<i>14/11/2019 18/11/2019</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>19/11/2019</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>22/11/2019</i>

**AI SEGUENTI UFFICI:**

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 40.7 : Collegio dei Revisori dei Conti
- 50.13 : Direzione generale per le risorse finanziarie
- 50.13 : STAFF-Funz. di supp. tecn.-op.-Gest. e coord. dei proc. di spesa e monit.
- 50.18 : DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
- 60.1 : AVVOCATURA REGIONALE

***Dichiarazione di conformità della copia cartacea:***

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

(\*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione



REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 93.687,70”.

Art. 1

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 93.687,70 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dalle autorità giudiziarie, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitorie unite alla deliberazione \_\_\_\_\_, n. \_\_, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

*(Norma Finanziaria)*

2. Al finanziamento del debito di euro 93.687,70 di cui all’articolo 1 di cui all'allegato A) alla presente legge si provvede a valere sullo stanziamento in termini di competenza e cassa della Missione 8, Programma 01, Titolo 1, del bilancio per l’esercizio finanziario 2019;

Art. 3

*(Entrata in vigore)*

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

## ALLEGATO "A" al disegno di legge

Scheda rilevazione partita debitoria	Titolo del debito		Importo spettante	Imputazione		Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
	Ufficio Giudiziario	Provvedimento		Sorta capitale	Interessi legali	
03_04_2019	TRAP presso la Corte Appello di Napoli	Sentenza n. 3382/2018 – R.G. 5327/2013	€ 84.373,99	€ 83.629,72	€ 744,27	€ 84.373,99
01_05_2019	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 5822 del 06.06.2019 – R.G. 14374/2015	€ 4.973,34	€ 4.973,34		€ 4.973,34
02_05_2019	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 5822 del 06.06.2019 – R.G. 14374/2015	€ 1.040,37		€ 1.040,37	€ 1.040,37
03_05_2019	Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania di Napoli	Sentenza n. 2941 del 22.05.2019	€ 3.300,00	€ 3.300,00		€ 3.300,00
			€ 93.687,70	€ 91.903,06	€ 1.784,64	€ 93.687,70

## **Relazione illustrativa del disegno di legge a iniziativa della Giunta regionale**

“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126  
Importo complessivo euro 93.687,70”

Il disegno di legge indicato in oggetto prevede, all'articolo 1, il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dalle autorità giudiziarie.

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti dai titoli sopra menzionati deve avvenire mediante legge regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; da ultimo, il comma 4 è stato modificato dall'articolo 38 ter, comma 1, del decreto legge n.34 del 30.04.2019, inserito nella legge di conversione n. 58 del 28.06.2019.

In particolare, il suddetto comma 4 dell'articolo 73, come risulta modificato, prevede:

Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Nella definizione delle modalità procedurali intese alla approvazione da parte della Giunta regionale dei disegni di legge ai sensi della citata normativa, con deliberazione di Giunta regionale n. 444/2017 sono state approvate linee operative atte a garantire la presentazione della proposta di un unico disegno di legge, con cui sia riassuntivamente proposto al Consiglio il riconoscimento della legittimità di partite debitorie accorpate, imputabili alle Direzioni Generali interessate.

Il disegno di legge consta di tre articoli e di un allegato.

All'**articolo 1** del disegno di legge si riconosce, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legittimità di una partita debitoria fuori bilancio della Giunta regionale, derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, per un importo complessivo pari a € **93.687,70**.

L'**articolo 2** del disegno di legge determina le fonti di finanziamento per i pagamenti, le cui poste contabili sono stanziare sui pertinenti capitoli del bilancio gestionale corrente.

L'**articolo 3** disciplina l'entrata in vigore della legge.

**Allegato** al disegno di legge è il prospetto riepilogativo dei titoli esecutivi da cui origina il debito fuori bilancio.

ALLEGATO "B"							
Titolo del debito					Imputazione		
Scheda rilevazione partita debitoria	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Importo spettante	CAP 182	CAP 183	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
03_04_2019	TRAP presso la Corte Appello di Napoli	Sentenza n. 3382/2018 – R.G. 5327/2013	Sig. Pietro Baldino	€ 84.373,99	€ 83.629,72	€ 744,27	€ 84.373,99
01_05_2019	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 5822 del 06.06.2019 – R.G. 14374/2015	Avv. Moliterno Biagio	€ 4.973,34	€ 4.973,34		€ 4.973,34
02_05_2019	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 5822 del 06.06.2019 – R.G. 14374/2015	Sig.ra Di Matteo Giovanna	€ 1.040,37		€ 1.040,37	€ 1.040,37

03_05_2019	Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania di Napoli	Sentenza n. 2941 del 22.05.2019 R.G. 5204/2018	Green Project SRL	€ 3.300,00	€ 3.300,00			€ 3.300,00
			TOTALE	€ 93.687,60	€ 91.903,06	€ 1.784,64		€ 93.687,70

## ALLEGATO C

BG 2019/2021 -Variazione ai sensi dell'art. 51 co. 2 lettera f) del D.Lgs. 118/2011 e dell' art. 11 comma 4 lettera a) del Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018

Esercizio	Titolo	Tipologia	Categoria	Cap Entrata	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Cap Spesa	Var Competenza	Var Cassa
2019					20	1	1	110	1026	-€ 93.687,70	-€ 93.687,70
TOTALE titolo				Totale Missione	-€ 93.687,70						
	TOTALE tipologia			Totale Programma		-€ 93.687,70					
				Totale Titolo			-€ 93.687,70				

Esercizio	Titolo	Tipologia	Categoria	Cap Entrata	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Cap Spesa	Var Competenza	Var Cassa
2019					8	1	1	110	182	€ 91.903,06	€ 91.903,06
2019					8	1	1	107	183	€ 1.784,64	€ 1.784,64
TOTALE titolo				Totale Missione	€ 93.687,70						
	TOTALE tipologia			Totale Programma		€ 93.687,70					
				Totale Titolo			€ 93.687,70			€ 93.687,70	€ 93.687,70



ALLEGATO A

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE**  
U.O.D. 50 – 18 - 04  
**GENIO CIVILE DI BENEVENTO**  
Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA**  
**N. 03\_04\_2019**  
Prat. Avv.ra CC 7420/13

IL DIRIGENTE della U.O.D. 50-18-04

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del Creditore:

- **Pietro Baldino**, nato a **Cerreto Sannita (BN)** il **14/05/1939**, c.f. **BLD PTR 39E14 C525Z**.

Oggetto della Spesa:

Pagamento risarcimento danni, spese di giudizio e compenso al CTU.

Tipologia del debito fuori bilancio:

- Sentenza n. 3382/18, emessa dal TRAP presso Corte Appello di Napoli.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio** in ottemperanza alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09.09.2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n. 19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 del Presidente della Giunta Regionale.

Il debito si è formato a seguito del giudizio intrapreso dalla ditta **Pietro Baldino** nei confronti della Regione Campania, per i danni subiti dai terreni di sua proprietà confinanti con il torrente Cervillo, in agro di San Lorenzello. In particolare, in sede di giudizio, il CTU ha accertato che i fenomeni erosivi dovuti alla dinamica del corso d'acqua, hanno causato dei cedimenti spondali con perdita di terreno, ad uso agricolo, a scapito del ricorrente. La causa di tali danni è stata, infine, imputata alla mancata manutenzione del corso d'acqua e delle relative opere idrauliche da parte della Regione. Pertanto, il ricorso è stato – in parte – accolto.

Tipi ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3382/18, emessa dal TRAP presso Corte Appello di Napoli;
- Fattura pro forma, inviata con pec del 17/07/2019 dell'avv. **Silvio Falato**, comprensiva del compenso dovuto al CTU;

A) In favore di **Pietro Baldino**:

A.1 - Importo risarcimento danni quantificati in sentenza	€ 68.220,83
A.2 - Rivalutazione monetaria (dal 22/07/2016) ed interessi legali fino al 30/09/2019	€ 2.108,69
<b>Totale A</b>	<b>€ 70.329,52</b>

B) Spese di giudizio, in favore dell'avv. <b>Silvio Falato</b> , e compenso al CTU:	
B.1 - Onorario in sentenza	€ 8.000,00
B.2 - Rimborso forfettario 15%	€ 1.200,00
B.3 - C.P.A. 4%	€ <u>368,00</u>
	Totale imponibile € 9.568,00
B.4 – IVA al 22%	€ 2.104,96
B.5 – Spese esenti	€ 500,00
B.6 – Compenso al CTU	€ <u>1.871,51</u>
	Totale B € 14.044,47

**Totale complessivo (A + B) = € 70.329,52 + € 14.044,47 = € 84.373,99**

Si precisa e fa presente che, con la nota ripeilogativa del 17/07/2019, l'Avv. **Silvio Falato** ha comunicato di rinunciare alla distrazione delle spese. Pertanto, l'intero importo va corrisposto al Ricorrente, sig. **Pietro Baldino**.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

#### ATTESTA

a. motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

- Sentenza n. 3382/2018, emessa dal TRAP presso Corte Appello di Napoli;

Allega la seguente documentazione:

1. Sentenza n. 3382/2018, emessa dal TRAP presso Corte Appello di Napoli.
2. Fattura pro forma, inviata con pec del del 17/07/2019 dell'avv. **Silvio Falato**, comprensiva del compenso dovuto al CTU.

Il Responsabile del Procedimento  
rag. Cosimo Leggieri

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, il sottoscritto

#### CHIEDE

il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal Decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e per l'importo complessivo di € € **84.373,99**

Benevento, lì **08 novembre 2019**

Il Dirigente  
dott. geol. Giuseppe Travia

el 85/14 16  
S. 3382-18 Nap.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0311156 17/05/2019 10,42  
Mitt. : BALDINO PIETRO

Ass. : Avvocatura Regionale

Classifica : 4.1.1.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rep. 3646-18

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maria Rosaria Cultrera

Presidente

dott. Angelo Del Franco

Giudice relatore

dott. Ing. Luigi Vinci

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 5327/2013 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni" e vertente

**T R A**

BALDINO PIETRO, nato il 14-05-1939 a Cerreto Sannita, (cod. Fisc. BLD PTR 39E14CS25Z),  
rappresentato e difeso, dall'avv. Silvio FALATO, cod. fisc. FLTSLV69P13A783S ed elettivamente  
domiciliato nel suo studio in Guardia Sanframondi al C.so Umberto I°, n. 347;

- R I C O R R E N T E -

(cf. 80044990639) E  
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliata in Napoli alla via  
Santa Lucia n. 81, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone C.F. CRBNNA64L50A5090  
dell'avvocatura Regionale

- R E S I S T E N T E -

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza del 26-1-2017 l'attore ha concluso, chiedendo la condanna della parte convenuta al  
risarcimento dei danni dal primo come accertati dal CTU e alla refusione delle spese di lite con  
attribuzione al procuratore anticipatorio e di CTU; la convenuta ha concluso come da atti difensivi.

**FATTO E DIRITTO**

16 MAG. 2019

Con citazione ritualmente notificata, il sig. Baldino Pietro, esponente: di essere proprietario del fondo  
sito nel Comune di San Lorenzello (BN) individuato al catasto foglio n. 10 particelle n. 36 e 42,  
confinante lungo la sponda destra idrografica con il Torrente Cervello ( vedesi allegato titolo di  
proprietà ); che lungo il costone che delimita la proprietà del Sig. BALDINO Pietro con il *Torrente  
Cervillo*, si sono verificati negli ultimi anni in maniera progressiva dissesti idrogeologici frane,  
tracimazioni e alluvioni dovuti alla presenza di una incolta vegetazione lungo le sponde, ad un  
accumulo di detriti e materiali di diversa natura nell'alveo ( rilievi fotografici della perizia allegata )  
che hanno comportato la ostruzione dello stesso con la caduta di alberi di alto fusto ( quercie ) in  
quanto chi di dovere non ha mai provveduto alla pulizia dell'alveo tanto meno con diligenza alla  
manutenzione delle sponde ( allegata perizia tecnica ); che in particolare nel mese di marzo 2013 si  
sono verificate in più punti tracimazioni, frane e smottamenti di notevole intensità rendendo ancor più

instabile e pericoloso tutto il costone che delimita il torrente; che ad oggi sono state oggetto di traccimazioni già più 3 are di terreno di proprietà del Sig. BALDINO Pietro, nonché circa 12 piante di olivo (alberi ultracentenari) e circa 20 viti ed inoltre colture su di esso giacenti; che il ristoro del danno che si assume derivante da negligenza o da omissioni nella manutenzione di opere idrauliche (nella specie mancata rimozione di materiale di ogni genere accumulato nell'alveo e pulizia delle sponde), e di omessa manutenzione delle sponde, non investe atti o provvedimenti dell'amministrazione medesima inerenti all'ideazione o realizzazione di detta opera, e quindi si collega a posizione di diritto soggettivo la cui competenza ricade sul Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 140 RD 11-12-1933 n. 1775 vertendosi in tema di danni direttamente dipendenti da fatti che attongono al governo delle acque pubbliche.

Si costituiva ritualmente la convenuta Regione Campania in persona del Presidente p.t. la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva e il difetto di prova dei danni di cui in ricorso.

Orbene, occorre innanzi tutto evidenziare che l'attore ha dimostrato la propria legittimazione attiva depositando il titolo di proprietà dell'immobile (contratto di compravendita per notaio Mario Maiatico del 25/1/1968, rep. n. 18.468/13.112).

In ordine alla legittimazione passiva della Regione Campania, essa deve essere ritenuta sussistente nel caso di specie, in quanto si rileva che ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77, sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva, alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che compete comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).

Inoltre, si rileva che ai sensi dell'art. 2051 del c.c. spetta all'autorità amministrativa Regionale provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde di acque pubbliche. Fa carico, pertanto, alla Regione - alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche - provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata e appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa, per i danni derivati dalla omissione di tale manutenzione. (Cass. Civ. S.U. 05-03-2009 n. 5287).

In ordine poi alla prova della verificaione delle frane e smottamenti di cui in citazione, esse, oltre a non essere state contestate da controparte, sono documentalmente dimostrate anche dalla documentazione allegata dalla stessa convenuta e proveniente dall'Ufficio del Genio civile di Benevento, a seguito di sopralluogo eseguito lungo l'argine del torrente Cervello a confine con il fondo di proprietà del Sig. BALDINO Pietro nonché dalla CTU espletata nel giudizio in oggetto.

Inoltre, dalla detta CTU, a firma del dott. agr. Giuseppe Severino, risulta accertato che i suddetti frane e smottamenti e quindi i consequenziali danni subiti dalla parte attore sono imputabili alla omessa manutenzione e pulizia dell'alveo del torrente Cervillo e quindi alla regione parte convenuta.

In particolare, il CTU ha accertato quanto segue: *il fondo confina con il Torrente Cervello sul suo lato Sud, questo ultimo scorre in senso Est - Ovest. A confine con il Torrente Cervillo, il fondo risulta sopraelevato, con scarpata (che funge quindi anche da sponda laterale per il Torrente), alta circa ml 5,00 sul lato più a valle, cioè sul lato Ovest, quindi lungo il tratto del torrente in cui questo lambisce la particella n. 36.*

*Nella parte più a monte, cioè sul lato Est, quindi lungo il tratto in cui il Torrente lambisce la particella n. 42, la stessa scarpata, risulta di altezza progressivamente più bassa, fino a circa ml 1,50 - 2,00 e questo precisamente sul lato Est Proprio a livello della p.lla n. 42, in senso trasversale alla direzione del torrente, risulta realizzato un manufatto in muratura realizzato in pietra calcarea bianca, una vera e propria griglia che si estende da una sponda all'altra, per una larghezza di circa ml 1,20 e per una lunghezza di circa ml 22,00 e alto poco più di ml 2,00. Quindi la stessa opera si estende ben oltre la larghezza effettiva del torrente Cervello, che come abbiamo detto, in quel punto risulta largo circa ml 5,00.*

*In pratica, la funzione di tale manufatto doveva essere quella di ostacolare il regolare deflusso delle acque e di ridurre la velocità della stessa acqua che scorre nel torrente. Cioè la stessa griglia, essendo posta in senso trasversale al deflusso delle acque, doveva arginare e quindi smorzare la velocità dell'acqua di ruscellamento.*

*Tuttavia con il tempo, alla base della stessa griglia, cioè nella parte a monte della stessa, proprio le acque di ruscellamento, finivano per trasportare grandi quantità di ciottoli e ghiaia, fino a colmare il dislivello tra letto del torrente ed il bordo superiore della stessa griglia - In questo modo non solo è stata annullata del tutto la funzione propria della griglia, ma nel contempo veniva a realizzarsi un salto vero e proprio per le acque di ruscellamento, accentuandone la velocità delle stesse e quindi la forza erosiva delle stesse, che provocavano una vera e propria buca, quindi una concavità ai piedi della griglia (nella parte a valle), ma la stessa forza erosiva continuava e si manifestava pure alla base delle sponde laterali del torrente appena superata la griglia.*

*In pratica tale azione erosiva, ha continuato e continua tutt'ora, cosa che comporta un continuo e progressivo abbassamento del letto del torrente, erodendo e scavando poi pure alla base delle sponde laterali che inesorabilmente finiscono per franare. Infatti è stato rilevato che le sponde laterali risultano franate in più punti ed almeno lungo due tratti, fino ad interessare le stesse particelle di terreno per cui è causa.*

*Il tratto in cui si sono verificate le due frane sopra indicate, in pratica l'acqua non ha portato via interamente la terra franata, ma questa in parte risulta solo franata e quindi abbassata rispetto al livello del piano di campagna del fondo di proprietà del ricorrente e quindi risulta poi inclinata, cioè spiovente verso l'alveo naturale del torrente.*

*Appare evidente che a partire proprio dal 2013 che si sono verificati fenomeni di frane e smottamenti della sponda destra del Torrente, al punto da interessare pure parte delle particelle di terreno di*

proprietà del Sig. BALDINO e precisamente prima a carico della p.lla n. 36 e poi anche a carico della p.lla n. 42 del foglio n. 10.

Dal rilievo topografico eseguito in corso di C.T.U., è emerso che effettivamente il fenomeno erosivo esercitato dalle acque di ruscellamento alla base della sponda destra del torrente Cervillo, hanno portato a cedimenti e frane estese pure all'interno delle particelle di terreno di proprietà del Sig. BALDINO Pietro, con conseguente perdita di superficie coltivata.

Inoltre, in ordine alla eccezionale eccezionalità dell'evento di cui in citazione, il CTU ha accertato quanto segue:

osservando, valutando e confrontando i valori pluviometrici sopra indicati ed ancora quelli relativi all'intero arco di ciascun anno, conferma e rafforza la tesi che nel caso in esame, l'evento o gli eventi dannosi verificatesi a carico del fondo di proprietà del Sig. BALDINO, non siano legati a particolari o sporadici eventi piovosi di particolare gravità, ma piuttosto ad un'azione continuativa, perpetua legata proprio al modificare dello stato dei luoghi a ridosso della griglia, in particolare a monte della stessa.

#### Danni

Il CTU ha accertato che il tratto di sponda in cui si è verificato il fenomeno erosivo con conseguente frana, riguardante la particella n. 42, interessa una superficie di forma irregolare, quasi triangolare estesa per una lunghezza di circa ml 31,0 per una larghezza massima - nella sua parte centrale - di circa ml 5,00, interessando una superficie di mq 79,72.

Mentre il tratto di sponda in cui si è concentrato il fenomeno erosivo con conseguente frana e riguardante la p.lla n. 36, interessa una superficie pure di forma irregolare, quasi triangolare estesa per una lunghezza di circa ml 29,00 per una larghezza massima - nella sua parte centrale - di circa ml 7,00, interessando una superficie di circa mq 122,66.

Attualmente l'intero fondo risulta interamente investito a vigneto, prevalentemente allevato con sistema alla Guyot al sedicesimo anno di impianto, con sesto di impianto di ml 2,0 x 1,80. Tuttavia proprio in prossimità del torrente Cervillo, vi è una fascia di vigneto della lunghezza di circa ml 20,00, in cui le viti risultano allevate con sistema di allevamento a tendone o pergolato. Inoltre come pure già indicato, non mancano piante di Olivo, poste proprio in prossimità del Torrente. Considerando proprio l'andamento dei filari di viti, è stato rilevato che lungo le porzioni di terreno interessate dalle frane come sopra indicata, sono andate complessivamente perdute circa n. 15 piante di Viti e n. 16 piante di Olivo, perché trasportate dalle stesse frane all'interno dell'alveo del torrente.

Dai rilievi eseguiti è emerso che lungo i tratti di sponda non interessati dalla frana, le piante di viti risultano a circa ml 3,00 dal confine proprio del torrente e risultavano a tale distanza anche lungo i tratti di sponda poi interessati dalla frana. Anche gli olivi presenti, generalmente risultano a circa ml 3,00 dal confine e risultavano a tale distanza, anche lungo i tratti di sponda interessati dalle frane.

Quindi i danni, in tal caso, sono rappresentati dai mancati redditi relativi alle piante di viti ed olivi definitivamente perse e nel contempo poi dalle spese necessarie per ripristinare le condizioni preesistenti.

In particolare, il CTU ha accertato che il danno relativo alla perdita delle 15 piante di viti come sopra indicato, risulta € 284,36, mentre il danno relativo alla perdita delle 16 piante di Olivo come sopra indicato, risulta di € 7.304,5.

Tuttavia, questa Corte rileva che non è possibile risarcire i danni relativi alla perdita del raccolto di ortaggi coltivati nella fascia di rispetto di quattro metri dall'argine (art. 96 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523: Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese...le piantagioni di alberi e siepi, a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni...), appare equo applicare una riduzione pari al 10% e quindi stimare l'ammontare dei suddetti danni in euro € 6.829,974.

Per quanto riguarda poi i danni relativi alle frane vere e proprie che hanno interessato tratti del fondo di proprietà del Sig. BALDINO Pietro, a confine con il torrente Cervillo, è da considerare che nel caso in esame, si tratta di calcolare le spese necessarie per ripristinare le condizioni preesistenti, senza alterare lo stato naturale del Torrente e paesaggistico del territorio cioè le spese per ripristinare le sponde del torrente ed in particolare i tratti di fondo di proprietà di parte attrice interessati dalle frane, così come risultavano prima dell'evento dannoso. In totale, l'evento dannoso con le due frane sopra indicate, ha interessato una superficie di circa mq 202,38 per una lunghezza di circa ml 60,00.

Si tratta quindi di realizzare una vera e propria fondazione solida, compatta e nello stesso tempo resistente e duratura, da realizzare con apposita gabbionatura.

Il costo delle opere necessarie per ripristinare lo stato dei luoghi preesistenti all'evento dannoso che ha interessato parte del fondo di proprietà del Sig. BALDINO, risulta di € 53.802, di cui € 32.534,28 per la frana che ha interessato parte della p.lla n. 36 ed € 21.267,72 per la frana che ha interessato parte della p.lla n. 42. Complessivamente il danno arrecato dall'evento dannoso al fondo di proprietà del Sig. BALDINO Pietro, ammonta ad € 61.390,86.

Deve quindi concludersi che possa, <sup>anziché</sup> dimostrata, come sopra ritenuto, la responsabilità della Regione Campania, la medesima deve essere condannata al risarcimento in favore della parte attrice dei suindicati danni patiti da questa ultima nella misura di euro 68.220,83.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli Indici ISFAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza; competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza ai soddisfo.

#### Sulle spese di lite

All'accoglimento della domanda consegue la condanna della convenuta Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio dal liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 2 allegata al D.M. 55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5327/2013 del R.G. pendente fra **BALDINO PIETRO** e **Regione Campania**, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1. accoglie la domanda di risarcimento proposta da **BALDINO PIETRO** nei confronti della Regione Campania e per l'effetto condanna la medesima regione al pagamento, in favore dell'attore **BALDINO PIETRO**, dell'importo complessivo di Euro 68.220,83, oltre rivalutazione monetaria dalla data in cui è stato monetariamente determinato (22-7-2016, data di deposito della c.t.u.) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
2. condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore di **BALDINO PIETRO**, che liquida in Euro 500,00 per spese vive ed Euro 8.000 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, CPA e IVA se dovute, nella misura prevista dalla legge, con attribuzione al difensore per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Napoli il 23/5/18


Il Giudice estensore

Dr. Angelo Del Franco




Il Presidente

Dr.ssa Mariarosaria Cultrera



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli,	-9 LUG. 2018
Il Cancelliere	



Con ordinanza depositata in data 3/5/2018 il TRAP Napoli ha disposto la correzione delle sentenze nel senso che laddove nel dispositivo delle dette sentenze sono scritte le seguenti parole e cifre: "... fattane ex art. 93 c.p.c. devono intendersi tutte in appiunto anche le seguenti parole: "pone e carico della parte soccombente Regione Campania le spese di CTU".  
Napoli, 3 maggio 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dot.ssa Fiorella Franchini

**RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

**ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53**

Io sottoscritto **Avvocato Silvio Falato**, con studio in Guardia Sanframondi (BN) al C.so Umberto I, n. 347, cod. fisc. FLTSLV69P13A783S, p. iva 01256730621, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Benevento, titolare dell'indirizzo pec **avvsilviofalato@puntopec.it**, quale difensore del sig. **BALDINO Pietro**, nato a Cerreto Sannita il 14.05.1939, cod. fisc. BLDPTR39E14C525Z, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello scrivente difensore sito in Guardia Sanframondi al C.so Umberto I, n. 347, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione del 03.12.2013

**NOTIFICO**

ad ogni effetto di legge l'allegata sentenza n. 3382/2018 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli nel giudizio avente R.G. 5327/13, promosso dal sig. **BALDINO Pietro** contro **REGIONE CAMPANIA** a:

**REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata presso il proprio difensore Avv. Anna Carbone dell'Avvocatura regionale in Napoli alla via Santa Lucia, n. 81.

Tanto a mezzo di notifica per posta elettronica certificata presso il proprio difensore costituito all'indirizzo PEC

**anna.carbone@pec.regione.campania.it**

**ATTESTO**

Ai sensi e per gli effetti che del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, e 6, comma 1, della legge 53/54 così come modificata dalla lettera D del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 22 comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm che l'allegato atto notificato è copia informatica di quello presente nel fascicolo telematico del giudizio avente R.G. 5327/13 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.

Guardia Sanframondi, lì 14.05.2019

Avv. Silvio Falato

(sottoscritto digitalmente)

tel. e fax 0824817221 - cell. 3392140128

Procedo, ai sensi di legge, alla notifica di quanto allegato.

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L. 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si e' perfezionata nel momento in cui il presente messaggio e' stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente. Qualora si dovessero incontrare difficolta' nella loro apertura e/o consultazione, si seguano i seguenti passi: 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer; 2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>; Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.

Guardia Sanframondi, li 14.05.2019      Avv. Silvio Falato

-- Allegati:

daticert.xml	1,0 kB
postacert.eml	2,5 MB
BodyPart.txt	1,7 kB
BodyPart.html	3,1 kB
baldino pietro - sentnza - relata notifica e attestazione conformita' duplicato informatico.pdf.p7m	147 kB
baldino pietro - regione campania - sent. 3382-18.pdf	1,7 MB

~~riscontro Vs oggetto: CC 7420/13 - Giudizio BALDINO Pietro / REGIONE CAMPANIA - sentenza TRAP Napoli n. 3382/18 - vs prot. 2019 - 0421808 del 03.07.2019~~

~~✕ ELIMINA~~   ~~← RISPONDI~~   ~~↶ RISPONDI A TUTTI~~   ~~→ INOLTRA~~   ~~\*\*\*~~

mer 17/07/2019 18:07

Contrassegna come non letto



A:

Cc:

📎 2 allegati

Scarica tutto

**Avv. Silvio Falato**  
**Patrocinante innanzi le Magistrature Superiori**  
**C.so Umberto I, n. 347**  
**82034 Guardia Sanframondi Bn**  
**tel. e fax 0824.817221 - cell. 3392140128**

Spett.le  
**GENIO CIVILE DI BENEVENTO - U.O.D. 50.18.04**  
**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione**

Civile

Con la presente si riscontra Vostra pregata nota del 03.07.2019 (vs prot. n.2019 - 0421808 ) e relativamente a quanto nella stessa richiesto Vi comunico quanto segue:

**Dati anagrafici CTU**

SEVERINO Giuseppe, nato il 14.02.1956 a Nosate (MI)  
cod. fisc. SVRGPP56B14F939M


**STUDIO LEGALE**  
**Avv. SILVIO FALATO**  
C.so Umberto I, n. 347  
Domicilio fiscale  
Via Sorgenza, n. 48  
82034 GUARDIA SANFRAMONDI ( BN )  
P.I. 01256730621  
C.F. FLTSLV69P13A783S

Egr. Sig.  
**BALDINO Pietro**

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO**  
**BALDINO Pietro / REGIONE CAMPANIA**  
**Sent. n. 3382/2018 – TRAP NAPOLI**

<b>A) Competenze professionali</b>	<b>e. 8.000,00</b>
<b>B) Rimborso forfettario spese generali 15%</b>	<b>e. 1.200,00</b>
<b>C) CPA 4%</b>	<b>e. 368,00</b>
<b>IMPONIBILE</b>	<b>e. 9.568,00</b>
<b>IVA AL 22 %</b>	<b>e. 2.104,96</b>
Spese esenti art. 15 d.p.r. 633/72 - euro 500,00 spese vive in sentenza - euro 1.871,51 spese CTU	<b>e. 2.371,51</b>
<b>TOTALE FATTURA</b>	<b>e. 14.062,47</b>
<b>NETTO DA CORRISPONDERE</b>	<b>e. 14.062,47</b>

**Da pagarsi direttamente a favore del sig. BALDINO Pietro stante l'avvenuta rinuncia alla distrazione da parte del sottoscritto difensore.**  
**Avv. Silvio Falato**



lett. Peverino Giaruffo via  
 Voltarano n=4 Torre del Greco (NA) PARCELLA n. 2  
 P.IVA 06197550632

G.F. SVR6PP58B14FP39M Data 31 01 2017

sif. Balestino Fiore Via Nepeana n=28-30  
 San Lorenzo (BN)


CF BCDPTR39E14C585Z P.IVA

NATURA DEI SERVIZI FORMANTI OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	IMPORTO
Protezione Professionale Quotidiana	1799,53
C.P.U. procedura n. 5324/1018 C.P.A.	71,98
Costo di appalto TRAP Napoli	

Operazione effettuata ai sensi  
 dell'art. 1, comma 45, lett. a)  
 legge 190/2014, come modificata  
 dalla legge n. 208/2015, di cui è  
 prevista l'effettuazione della prestazione  
 finale a titolo di accreditamento legge 190

RISERVATO AL DESTINATARIO	RTENUTA D'ACQUANTO €	Spese in conto	1799,53
	Spese in conto	C.P.A.	71,98
	Totale in conto	TOTALE	1871,51
	Importo da pagare €		

*[Signature]*



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50\_18\_00**  
**U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile 50\_18\_05**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA 01\_05\_19**

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

**SI ATTESTA**

per quanto di propria competenza, quanto segue:

**Generalità del creditore:** avv. **Molitierno Biagio** - nato ad Anzio (Roma) il 19.12.1961 - residente in San Potito Sannitico (CE) alla Via Provinciale 32 – C.F. MLTBGI61T19A323F - P.IVA 02722240617.

**Oggetto della spesa:** Liquidazione spese legali.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Debito derivante da provvedimento esecutivo n. 5822 del 06.06.2019 del Tribunale di Napoli.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio** in ottemperanza alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09.09.2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n. 19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 del Presidente della Giunta Regionale.

La U.O.D. 60 01 06 dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, con nota prot. n. 386588 del 19.06.2019 ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Caserta la sentenza n. 5822 del 06.06.2019 del Tribunale di Napoli con l'invito a provvedere con immediatezza al pagamento di quanto disposto dalla stessa sentenza.

Il debito si è formato successivamente al giudizio n. R.G. 14374/2015 promosso dalla sig. **Di Matteo Giovanna** nei confronti della Regione Campania, innanzi al Tribunale di Napoli, per ottenere la restituzione della somma di € 6.165,10, versata in data 15.10.2007 quale pagamento del deposito cauzionale finalizzato al rilascio di un decreto di concessione di aree del demanio idrico nel comune di Baia e Latina (CE) a fini agricoli; tale somma era stata trattenuta dalla Regione Campania alla scadenza della autorizzazione, avvenuta in data 15.10.2007, a titolo di ristoro per l'asportazione di materiale litoideo dal terreno demaniale dato in concessione.

Con la sentenza n. 5822 del 06.06.2019 il Tribunale di Napoli, non rilevando profili concreti di responsabilità della concessionaria, ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra **Di Matteo Giovanna** e ha condannato la Regione Campania alla restituzione a favore della ricorrente del deposito cauzionale oltre al pagamento dei relativi interessi legali dal 15.10.2007 al soddisfo, e al rimborso delle spese legali ( € 275 per spese, € 3.200,00 per compensi professionali, oltre il 15% sui compensi, IVA e CPA) con attribuzione al procuratore antistatario avvocato **Biagio Molitierno**.

Per la restituzione a favore della sig. **Di Matteo Giovanna** della somma di € 6.165,10 versata quale pagamento di deposito cauzionale, la scrivente U.O.D. ha provveduto con l'emanazione del decreto dirigenziale n. 102 del 22.07.2019 (imputando la spesa sull'apposito capitolo del bilancio gestionale della Regione Campania sul quale, con precedente decreto, tale somma era stata impegnata per poterla restituire alla scadenza dell'autorizzazione) mentre, al fine della predisposizione degli atti necessari per l'impegno e la liquidazione dell'importo dovuto dalla Regione Campania in esecuzione della Sentenza in argomento quale rimborso delle spese di giudizio a favore dell'avvocato difensore, prive del relativo impegno di spesa, con nota prot. n. 448127 del 15.07.2019, ha chiesto all'avv. **Molitierno Biagio** di comunicare i dati anagrafici fiscali e bancari per l'attivazione della procedura per il riconoscimento della somma quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio".

Con nota acquisita al protocollo n. 455163 del 18.07.2019, l'avv. **Molitierno Biagio** ha comunicato i Suoi

dati anagrafici, fiscali e bancari e ha trasmesso una fattura pro-forma intestata alla ricorrente.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** Sentenza n. 5822 del 06.06.2019 del Tribunale di Napoli.

**La somma da riconoscere a favore dell'avv. Moliterno Biagio**, per il rimborso delle spese sostenute nell'ambito del giudizio 14374/2015 R.G. promosso dalla sig.ra **Di Matteo Giovanna** nei confronti della Regione Campania **ammonta a complessivi € 4.973,34** di cui:

compenso liquidato in sentenza	€ 3.200,00
Spese forfettarie (15% di 3.200,00)	€ 480,00
CPA (4% di € 3.680,00)	€ 147,20
IVA (22% di € 3.827,20)	841,98
Spese liquidate in sentenza	€ 275,00
Spese bolli, copie sentenze e fattura	€ 29,16
<b>Totale lordo</b>	<b>€ 4.973,34</b>
A detrarre ritenuta di acconto	€ 736,00
<b>Netto a pagare</b>	<b>€ 4.237,34</b>

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### **SI ATTESTA**

- a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da provvedimento esecutivo;
- b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli oneri accessori;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato


#### **SI CHIEDE**

**il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio** ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, **per l'importo complessivo di € 4.973,34** (al lordo della ritenuta di acconto) **da corrispondere all'avv. Moliterno Biagio.**

Si allega la Sentenza n. 5822 del 06.06.2019 del Tribunale di Napoli.

Caserta, 12.11.2019

**Il Dirigente ad interim**  
**Direttore Generale**  
*Dott. Italo Giulivo*



*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale  
Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione  
Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste  
U O D 60.01.16

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0386588 19/06/2019 09,35

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 5018 DIREZIONE GENERALE PER I LAVOR...

Classifica : 4.



**DG 50-18-00**

**Direzione Generale Per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile  
NAPOLI**

**UOD 50-18-05**

**Genio Civile di Caserta  
Presidio Protezione Civile  
CASERTA**

**D.G. Risorse Finanziarie 50-13-00  
NAPOLI**

Oggetto: Pratica: C C. 2202/15 ÷ Di Matteo Giovanna c/ R.C.  
Trasmissione sentenza Tribunale di Napoli n.5822/19.

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, la sentenza di cui all'oggetto.  
Si invitano pertanto codesti Uffici a provvedere con immediatezza al pagamento delle  
somme di cui in condanna al fine di evitare che la conseguente azione esecutiva  
comporti lievitazione della spesa a carico dell'Amministrazione.

IL DIRIGENTE DELLA UOD 16

Avv. Lidia Buondonno

L' AVVOCATO CAPO

Avv. Giuseppe Testa





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli - X Sezione civile - in persona del dr. Michele Magliulo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 14374 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, e vertente

**TRA**

**DI MATTEO GIOVANNA**, CF: DMTGNN46D64D361V, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 9 presso lo studio dell'avv. Gabriele Gava unitamente all'avv. Biagio Moliterno dal quale è rappresentata e difesa

**ATTRICE**

**E**

**REGIONE CAMPANIA**, CF: 80011990639, in persona del Presidente pt. della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia 81 presso la sede dell'ente, unitamente all'avv. Alberto Armenante dal quale è rappresentata e difesa

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza dell'11.3.2019, i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Di Matteo Giovanna ha citato in giudizio la Regione Campania esponendo che quest'ultima, con Decreto n. 26 del 5.11.2007, aveva concesso alla predetta, a fini agricoli, una zona di terreno demaniale appartenente al demanio idrico nel Comune di Baia e Latina (CE). Esponeva ancora l'attrice che, all'atto della concessione, aveva



dovuto versare in data 15.10.2007 un deposito cauzionale di € 6.165,10, e che, alla scadenza del concessione, dopo avere regolarmente restituito la disponibilità del fondo all'Ente (senza avere ricevuto, né all'atto del verbale di sopralluogo effettuato dai funzionari regionali, né successivamente, alcun tipo di contestazione relativa ad eventuali danni o altro tipo di inadempimento), la somma versata a titolo di deposito cauzionale veniva indebitamente trattenuta dall'Ente convenuto, che motivava tale comportamento a titolo di ristoro per una presunta asportazione di materiale litoideo (brecciame) dal fondo medesimo. Nel lamentare l'illegittimità della mancata restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, l'attrice concludeva chiedendo la condanna dell'Ente convenuto alla restituzione della somma di € 6.150,10 oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite.

Si costituiva la Regione Campania impugnando la domanda di cui eccepiva la nullità e, comunque, l'infondatezza.

La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.

La pretesa della Regione Campania si basa, anzitutto, sugli artt. 6 e 9 del Decreto di concessione secondo cui il titolare concessionario, da un lato, ha l'obbligo di manutenzione dell'area concessa, vigilando che la stessa venga utilizzata in conformità della concessione, dall'altro è responsabile per tutti i danni che dovessero derivare dal provvedimento sia nei confronti dei terzi che della P.A.

Ciò che viene addebitato alla Di Matteo è che, all'atto del sopralluogo del 28.2.2014, il personale della U.O.D. Genio Civile di Caserta aveva riscontrato l'assenza di materiale litoide sul fondo. In realtà, era stata la stessa Di Matteo, in un precedente esposto presentato il 12.11.2007 al Corpo Forestale dello Stato, a denunciare il possibile furto di brecciame e/o pietrisco di origine fluviale, unitamente alla presenza di tracce di transito di automezzi pesanti diretti al predetto deposito di brecciame.

Ora, ad avviso del Tribunale, anche a voler ammettere la preesistenza di detto materiale rispetto all'epoca della scadenza della concessione, il diritto della Regione Campania di trattenere la somma versata dalla Di Matteo a titolo di deposito cauzionale



si giustifica soltanto nel caso in cui i danni riscontrati sul fondo oggetto di concessione siano in qualche modo imputabili alla Di Matteo stessa. Il deposito cauzionale, in effetti, comporta la consegna del denaro con funzione di garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante: sulla somma ricevuta l'accipiens potrà agevolmente soddisfarsi *“ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso”* (Tribunale Bari 21/06/2010 n.2220; Cass. 04/03/2004 n.4111).

Una interpretazione ispirata a principi di ragionevolezza e di giusto bilanciamento dei contrapposti interessi, esclude, allora, la possibilità di consentire l'incameramento del deposito cauzionale in presenza solo del fatto obiettivo dei danni riscontrati sul fondo alla scadenza della concessione. E ciò anche a non voler applicare, nel caso in esame, il principio giurisprudenziale, proprio del contratto di locazione, secondo cui il locatore può trattenere la somma dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore soltanto se abbia proposto domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, di tale somma a copertura di specifici danni subiti.

Seguendo la suddetta soluzione interpretativa e non essendovi ovviamente elementi per sostenere che la Di Matteo sia stata autrice o concorrente di tale attività illecita, occorre, allora, verificare se l'asportazione del brecciamme dal fondo sia addebitabile, seppur indirettamente, all'istante. L'onere di provare tale circostanza è a carico della Regione che deduce l'esistenza di un danno riferibile alla controparte.

Al riguardo, occorre evidenziare che la Di Matteo, nell'esposto presentato il 12.11.2007, rappresentava la presenza massiccia di brecciamme e/o pietrisco di origine fluviale, e richiedeva espressamente di intensificare i controlli sull'area in questione, anche mediante costanti pattugliamenti della zona al fine di evitare possibili abusi ad opera di ignoti estrattori del pietrisco o del brecciamme fluviale, avendo riscontrato tracce evidenti di transito di automezzi. Non risulta che sia stato adottato da parte dell'autorità interessata un qualche intervento o sistema di vigilanza sull'area in questione.

Nè può ritenersi che un obbligo di controllo, di tale portata ed estensione, rientrasse



tra i doveri posti a carico della Di Matteo. In tal senso, deve osservarsi da un lato che la concessione riguardava una zona di terreno di ben 57.000 mq., facente parte della più grande proprietà demaniale nella zona golenale del fiume Volturno, dall'altro che gli obblighi ordinari di manutenzione e di vigilanza posti dalla concessione a carico dell'istante riguardavano essenzialmente l'utilizzazione dell'area in conformità con il contenuto della concessione stessa. Non può, cioè, considerarsi esigibile, anche secondo i normali criteri di diligenza e di correttezza nell'esecuzione del rapporto, che la predetta dovesse porre in essere un sistema costante di controllo e di prevenzione, idoneo ad evitare l'ingresso di ignoti nel fondo da lei coltivato, sistema non azionato neppure dalla P.A.

Del resto, è significativo che la Regione Campania, nel giustificare la propria decisione, si è limitata a dare atto di incamerare la cauzione "*a ristoro di quanto dovuto per l'asportazione di materiale litoide dall'area demaniale*", assumendo, quindi, l'esistenza di un necessario ed automatico collegamento tra il danno riscontrato e la trattenuta del deposito cauzionale, senza dedurre profili concreti di responsabilità della concessionaria. Come pure non sono stati prospettati elementi o informazioni utili a quantificare, in qualche modo, l'entità del danno subito.

In definitiva, non avendo la Regione assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva, sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto vantato dall'istante che può inquadarsi nell'ambito della ripetizione dell'indebito. Ne consegue che la convenuta va condannata alla restituzione della somma di € 6.165,10, con gli interessi legali dalla data della dazione, così da riconoscere un integrale reintegro della sua posizione patrimoniale, non essendovi prova di pregiudizi ulteriori, eccedenti quanto già riconosciuto, che non sono stati neppure concretamente allegati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:



Sentenza n. 5822/2019 pubbl. il 06/06/2019

RG n. 14374/2015


Repert. n. 8615/2019 del 06/06/2019

- a) in accoglimento della domanda, condanna la Regione Campania, per la causale sopra indicata, al pagamento, in favore di Di Matteo Giovanna, della somma di € 6.165,10, oltre gli interessi legali dal 15/10/2007 al soddisfo;
- b) condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 275,00 per spese e € 3.200,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Biagio Moliterno.
- Così deciso in Napoli il 6.6.2019.

Il Giudice Unico  
(dott. Michele Magliulo)







**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50\_18\_00**  
**U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile 50\_18\_05**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA 02\_05\_19**

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

**SI ATTESTA**

per quanto di propria competenza, quanto segue:

**Generalità del creditore:** sig. **Di Matteo Giovanna** - C.F. **DMTGNN46D64D361V** - nata il **24.04.1946** a **Dragoni (CE)** ed ivi residente alla via Roma.

**Oggetto della spesa:** Liquidazione interessi legali.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Debito derivante da provvedimento esecutivo n. 5822 del 06.06.2019 del Tribunale di Napoli.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio** in ottemperanza alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09.09.2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n. 19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 del Presidente della Giunta Regionale.

La U.O.D. 60 01 06 dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, con nota prot. n. 386588 del 19.06.2019 ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Caserta la sentenza n. 5822 del 06.06.2019 del Tribunale di Napoli con l'invito a provvedere con immediatezza al pagamento di quanto disposto dalla stessa sentenza.

Il debito si è formato successivamente al giudizio n. R.G. 14374/2015 promosso dalla sig. **Di Matteo Giovanna** nei confronti della Regione Campania, innanzi al Tribunale di Napoli, per ottenere la restituzione della somma di € 6.165,10, versata in data 15.10.2007 quale pagamento del deposito cauzionale finalizzato al rilascio di un decreto di concessione di aree del demanio idrico nel comune di Baia e Latina (CE) a fini agricoli; tale somma era stata trattenuta dalla Regione Campania alla scadenza della autorizzazione, avvenuta in data 15.10.2007, a titolo di ristoro per l'asportazione di materiale litoideo dal terreno demaniale dato in concessione.

Con la sentenza n. 5822 del 06.06.2019 il Tribunale di Napoli, non rilevando profili concreti di responsabilità della concessionaria, ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra **Di Matteo Giovanna** e ha condannato la Regione Campania alla restituzione a favore della ricorrente del deposito cauzionale oltre al pagamento dei relativi interessi legali dal 15.10.2007 al soddisfo, e al rimborso delle spese legali ( € 275 per spese, € 3.200,00 per compensi professionali, oltre il 15% sui compensi, IVA e CPA) con attribuzione al procuratore antistatario avvocato **Biagio Moliterno**.

Per la restituzione a favore della sig. **Di Matteo Giovanna** della somma di € 6.165,10 versata quale pagamento di deposito cauzionale, la scrivente U.O.D. ha provveduto con l'emanazione del decreto dirigenziale n. 102 del 22.07.2019 (imputando la spesa sull'apposito capitolo del bilancio gestionale della Regione Campania sul quale, con precedente decreto, tale somma era stata impegnata per poterla restituire alla scadenza dell'autorizzazione) mentre, al fine della predisposizione degli atti necessari per l'impegno e la liquidazione dell'importo dovuto dalla Regione Campania in esecuzione della Sentenza in argomento quale rimborso degli interessi legali a favore della ricorrente, privi del relativo impegno di spesa, con nota prot. n. 448127 del 15.07.2019, ha chiesto all'avv. **Moliterno Biagio** di comunicare i dati anagrafici fiscali e bancari della sig. **Di Matteo Giovanna** per l'attivazione della procedura per il riconoscimento della somma quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio".

Con nota acquisita al protocollo n. 455143 del 18.07.2019, l'avv. **Moliterno Biagio** ha comunicato i dati anagrafici, fiscali e bancari della sig.ra **Di Matteo Giovanna**.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** Sentenza n. 5822 del 06.06.2019 del Tribunale di Napoli.

**La somma da riconoscere a favore della sig.ra Di Matteo Giovanna**, per il rimborso degli interessi legali nell'ambito del giudizio 14374/2015 R.G. calcolati sulla somma liquidata in sentenza, pari a € 6.165,10, **dal 15.10.2007** - data di scadenza della concessione demaniale e quindi data in cui si doveva provvedere alla restituzione del deposito cauzionale - **al 30.11.2019** - data in cui presumibilmente si provvederà alla restituzione - **ammonta a complessivi € 1.040,37.**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### **SI ATTESTA**

- a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da provvedimento esecutivo;
- b. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

#### **SI CHIEDE**

**il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio** ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, **per l'importo complessivo di € 1.040,37 da corrispondere alla sig.ra Di Matteo Giovanna.**

Si allega la Sentenza n. 5822 del 06.06.2019 del Tribunale di Napoli.

Caserta, 12.11.2019

**Il Dirigente ad interim**  
**Direttore Generale**  
*Dott. Italo Giulivo*



*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale  
Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione  
Civile, Difesa Suolo, Agricoltura e Foreste  
U O D 60.01.16

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0386588 19/06/2019 09,35

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 5018 DIREZIONE GENERALE PER I LAVOR...

Classifica : 4.



**DG 50-18-00**

**Direzione Generale Per i Lavori Pubblici  
e la Protezione Civile  
NAPOLI**

**UOD 50-18-05**

**Genio Civile di Caserta  
Presidio Protezione Civile  
CASERTA**

**D.G. Risorse Finanziarie 50-13-00  
NAPOLI**

Oggetto: Pratica: C C. 2202/15 ÷ Di Matteo Giovanna c/ R.C.  
Trasmissione sentenza Tribunale di Napoli n.5822/19.

Si trasmette in allegato, per il seguito di competenza, la sentenza di cui all'oggetto.  
Si invitano pertanto codesti Uffici a provvedere con immediatezza al pagamento delle  
somme di cui in condanna al fine di evitare che la conseguente azione esecutiva  
comporti lievitazione della spesa a carico dell'Amministrazione.

IL DIRIGENTE DELLA UOD 16

Avv. Lidia Buondonno

L' AVVOCATO CAPO

Avv. Giuseppe Testa





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli - X Sezione civile - in persona del dr. Michele Magliulo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 14374 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, e vertente

TRA

**DI MATTEO GIOVANNA**, CF: DMTGNN46D64D361V, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vittoria Colonna n. 9 presso lo studio dell'avv. Gabriele Gava unitamente all'avv. Biagio Moliterno dal quale è rappresentata e difesa

**ATTRICE**

E

**REGIONE CAMPANIA**, CF: 80011990639, in persona del Presidente pt. della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia 81 presso la sede dell'ente, unitamente all'avv. Alberto Armenante dal quale è rappresentata e difesa

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

All'udienza dell'11.3.2019, i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Di Matteo Giovanna ha citato in giudizio la Regione Campania esponendo che quest'ultima, con Decreto n. 26 del 5.11.2007, aveva concesso alla predetta, a fini agricoli, una zona di terreno demaniale appartenente al demanio idrico nel Comune di Baia e Latina (CE). Esponeva ancora l'attrice che, all'atto della concessione, aveva



dovuto versare in data 15.10.2007 un deposito cauzionale di € 6.165,10, e che, alla scadenza del concessione, dopo avere regolarmente restituito la disponibilità del fondo all'Ente (senza avere ricevuto, né all'atto del verbale di sopralluogo effettuato dai funzionari regionali, né successivamente, alcun tipo di contestazione relativa ad eventuali danni o altro tipo di inadempimento), la somma versata a titolo di deposito cauzionale veniva indebitamente trattenuta dall'Ente convenuto, che motivava tale comportamento a titolo di ristoro per una presunta asportazione di materiale litoideo (brecciame) dal fondo medesimo. Nel lamentare l'illegittimità della mancata restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, l'attrice concludeva chiedendo la condanna dell'Ente convenuto alla restituzione della somma di € 6.150,10 oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite.

Si costituiva la Regione Campania impugnando la domanda di cui eccepiva la nullità e, comunque, l'infondatezza.

La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di ragione.

La pretesa della Regione Campania si basa, anzitutto, sugli artt. 6 e 9 del Decreto di concessione secondo cui il titolare concessionario, da un lato, ha l'obbligo di manutenzione dell'area concessa, vigilando che la stessa venga utilizzata in conformità della concessione, dall'altro è responsabile per tutti i danni che dovessero derivare dal provvedimento sia nei confronti dei terzi che della P.A.

Ciò che viene addebitato alla Di Matteo è che, all'atto del sopralluogo del 28.2.2014, il personale della U.O.D. Genio Civile di Caserta aveva riscontrato l'assenza di materiale litoide sul fondo. In realtà, era stata la stessa Di Matteo, in un precedente esposto presentato il 12.11.2007 al Corpo Forestale dello Stato, a denunciare il possibile furto di brecciame e/o pietrisco di origine fluviale, unitamente alla presenza di tracce di transito di automezzi pesanti diretti al predetto deposito di brecciame.

Ora, ad avviso del Tribunale, anche a voler ammettere la preesistenza di detto materiale rispetto all'epoca della scadenza della concessione, il diritto della Regione Campania di trattenere la somma versata dalla Di Matteo a titolo di deposito cauzionale



si giustifica soltanto nel caso in cui i danni riscontrati sul fondo oggetto di concessione siano in qualche modo imputabili alla Di Matteo stessa. Il deposito cauzionale, in effetti, comporta la consegna del denaro con funzione di garanzia dell'eventuale obbligo di risarcimento a carico del cauzionante: sulla somma ricevuta l'accipiens potrà agevolmente soddisfarsi *“ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso”* (Tribunale Bari 21/06/2010 n.2220; Cass. 04/03/2004 n.4111).

Una interpretazione ispirata a principi di ragionevolezza e di giusto bilanciamento dei contrapposti interessi, esclude, allora, la possibilità di consentire l'incameramento del deposito cauzionale in presenza solo del fatto obiettivo dei danni riscontrati sul fondo alla scadenza della concessione. E ciò anche a non voler applicare, nel caso in esame, il principio giurisprudenziale, proprio del contratto di locazione, secondo cui il locatore può trattenere la somma dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore soltanto se abbia proposto domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, di tale somma a copertura di specifici danni subiti.

Seguendo la suddetta soluzione interpretativa e non essendovi ovviamente elementi per sostenere che la Di Matteo sia stata autrice o concorrente di tale attività illecita, occorre, allora, verificare se l'asportazione del brecciamme dal fondo sia addebitabile, seppur indirettamente, all'istante. L'onere di provare tale circostanza è a carico della Regione che deduce l'esistenza di un danno riferibile alla controparte.

Al riguardo, occorre evidenziare che la Di Matteo, nell'esposto presentato il 12.11.2007, rappresentava la presenza massiccia di brecciamme e/o pietrisco di origine fluviale, e richiedeva espressamente di intensificare i controlli sull'area in questione, anche mediante costanti pattugliamenti della zona al fine di evitare possibili abusi ad opera di ignoti estrattori del pietrisco o del brecciamme fluviale, avendo riscontrato tracce evidenti di transito di automezzi. Non risulta che sia stato adottato da parte dell'autorità interessata un qualche intervento o sistema di vigilanza sull'area in questione.

Nè può ritenersi che un obbligo di controllo, di tale portata ed estensione, rientrasse



tra i doveri posti a carico della Di Matteo. In tal senso, deve osservarsi da un lato che la concessione riguardava una zona di terreno di ben 57.000 mq., facente parte della più grande proprietà demaniale nella zona golenale del fiume Volturno, dall'altro che gli obblighi ordinari di manutenzione e di vigilanza posti dalla concessione a carico dell'istante riguardavano essenzialmente l'utilizzazione dell'area in conformità con il contenuto della concessione stessa. Non può, cioè, considerarsi esigibile, anche secondo i normali criteri di diligenza e di correttezza nell'esecuzione del rapporto, che la predetta dovesse porre in essere un sistema costante di controllo e di prevenzione, idoneo ad evitare l'ingresso di ignoti nel fondo da lei coltivato, sistema non azionato neppure dalla P.A.

Del resto, è significativo che la Regione Campania, nel giustificare la propria decisione, si è limitata a dare atto di incamerare la cauzione "*a ristoro di quanto dovuto per l'asportazione di materiale litoide dall'area demaniale*", assumendo, quindi, l'esistenza di un necessario ed automatico collegamento tra il danno riscontrato e la trattenuta del deposito cauzionale, senza dedurre profili concreti di responsabilità della concessionaria. Come pure non sono stati prospettati elementi o informazioni utili a quantificare, in qualche modo, l'entità del danno subito.

In definitiva, non avendo la Regione assolto all'onere probatorio che su di essa incombeva, sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto vantato dall'istante che può inquadarsi nell'ambito della ripetizione dell'indebito. Ne consegue che la convenuta va condannata alla restituzione della somma di € 6.165,10, con gli interessi legali dalla data della dazione, così da riconoscere un integrale reintegro della sua posizione patrimoniale, non essendovi prova di pregiudizi ulteriori, eccedenti quanto già riconosciuto, che non sono stati neppure concretamente allegati.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:



Sentenza n. 5822/2019 pubbl. il 06/06/2019

RG n. 14374/2015


Repert. n. 8615/2019 del 06/06/2019

- a) in accoglimento della domanda, condanna la Regione Campania, per la causale sopra indicata, al pagamento, in favore di Di Matteo Giovanna, della somma di € 6.165,10, oltre gli interessi legali dal 15/10/2007 al soddisfo;
- b) condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in € 275,00 per spese e € 3.200,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Biagio Moliterno.
- Così deciso in Napoli il 6.6.2019.

Il Giudice Unico  
(dott. Michele Magliulo)







**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50\_18\_00**  
**U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile 50\_18\_05**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA 01\_05\_19**

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

**SI ATTESTA**

per quanto di propria competenza, quanto segue:

**Generalità del creditore:** GREEN PROJECT SRL - C.F. e P.IVA 08597691214 – Sede legale: via Guantai ad Orsolone 1/C, Napoli.

**Oggetto della spesa:** Liquidazione spese legali.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Debito derivante da provvedimento esecutivo n. 2941 del 22.05.2019 del Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania di Napoli.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio** in ottemperanza alla disposizione prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09.09.2015, successivamente confermata e integrata con nota prot. n. 19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 del Presidente della Giunta Regionale.

La U.O.D. 60 01 06 dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, con nota prot. n. 417900 del 02.07.2019 ha trasmesso alla U.O.D. Genio Civile di Caserta la sentenza n. 2941 del 22.05.2019 con l'invito a provvedere con immediatezza al pagamento di quanto disposto dalla stessa sentenza.

Il debito si è formato successivamente al giudizio n. R.G. 5204/2018 promosso innanzi al T.A.R. della Campania di Napoli dalla Green Project Srl nei confronti della A.R.C.A.D.I.S. e della Regione Campania per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una precedente sentenza dello stesso T.A.R. n. 6291 del 26.10.2018 consistente nell'obbligo dell'A.R.C.A.D.I.S. di concludere un procedimento volto alla proposta di riqualificazione di una cava dismessa sita nel territorio del comune di Castel Volturno (CE). L'A.R.C.A.D.I.S. nonostante il chiaro ordine giudiziale negava la propria competenza in ragione della propria imminente soppressione con trasferimento delle relative competenze alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania.

Con la sentenza n. 2941 del 22.05.2019 il T.A.R. della Campania di Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla Green Project Srl e, anche non ritenendo sussistere in capo alla Regione Campania una competenza diretta ed autonoma all'esecuzione della sentenza, ha condannato la stessa Regione Campania, in quanto erede delle competenze della A.R.C.A.D.I.S. a dare esecuzione al dispositivo della sentenza T.A.R. n. 6291/2018, nonché a provvedere al rimborso a favore della ricorrente delle spese processuali quantificate in € 3.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.

Con nota prot. n. 529664 del 05.09.2019, al fine della predisposizione degli atti necessari per l'impegno e la liquidazione dell'importo dovuto dalla Regione Campania in esecuzione della Sentenza in argomento quale rimborso delle spese di lite a favore della ricorrente, la scrivente U.O.D. ha chiesto al dott. Fabio Altamura (in qualità di legale rappresentante) di comunicare i dati anagrafici fiscali e bancari della Green Project S.r.l.

Con nota acquisita al protocollo n. 534766 del 09.09.2019, il dott. Fabio Altamura ha comunicato i dati fiscali e bancari della Green Project S.r.l. e ha precisato che il contributo unificato versato per l'instaurazione del giudizio in argomento innanzi al T.A.R. della Campania di Napoli è pari a € 300,00.

**Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:** Sentenza n. 2941 del 22.05.2019 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli.

**La somma da riconoscere a favore della Green Project S.r.l., per il rimborso delle spese di lite liquidate nell'ambito del giudizio 5204/2018 R.G., ammonta a complessivi € 3.300,00.**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

#### **SI ATTESTA**

- a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da provvedimento esecutivo;
- b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli oneri accessori;
- c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

#### **SI CHIEDE**

**il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'importo complessivo di € 3.300,00 da corrispondere alla Green Project Srl.**

Si allega la Sentenza n. 2941 del 22.05.2019 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli.

Caserta, 12.11.2019

**Il Dirigente ad interim**  
**Direttore Generale**  
*Dott. Italo Giulivo*



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale  
Avvocatura Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 16  
Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, Difesa  
del Suolo, Agricoltura e Foreste

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione Generale 50.18.00 Lavori Pubblici e Protezione Civile	
02 LUG 2019	
A	FOSCO
Firma	<i>[Signature]</i>

Alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile  
(50-18-00)  
All' UOD Genio Civile di Caserta  
Presidio di Protezione Civile  
(50-18-05)

Al Commissario Arcadis  
[arcadis@pec.it](mailto:arcadis@pec.it)

e p.c. All'Ufficio Gabinetto del Presidente  
Giunta Regionale della Campania  
(40-01-00)

All'Avv. Michele Cioffi  
SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0417900 02/07/2019 12,17

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 5018 DIREZIONE GENERALE PER I LAVOR...

Classifica : 4.



Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. IV  
promosso da Green Project c/ ARCADIS R.C.  
Esecuzione giudicato sentenza n. 6291/18  
Sentenza n. 2941/19 - Pratica n. CA/883/18

Si trasmette, per l'esecuzione, anche relativamente alle spese di giudizio, copia della sentenza del TAR Campania Sez. IV n. 2941/19, pubblicata il 30/05/19, inerente al giudizio in oggetto.

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici sul dispositivo della citata decisione contenente l'obbligo per l'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato in parola, onde evitare la nomina del commissario *ad acta*, in persona del Presidente pro tempore della Regione Campania, ivi prevista ed i maggiori oneri ad essa connessi.

IL RESPONSABILE U.O.D. 16

- Avv. Lidia Buondonno -

*[Signature]*

/m.c.

L'AVVOCATO CAPO

- Avv. Giuseppe Testa -


*[Signature]*




CA.  
883/2018

Cesillo  
J.G. 10  
N.C.  
notificato il 31/05/19  
si tramette la presente sentenza per debito corso  
secura 3/5/19 (M)

Pubblicato il 30/05/2019



Prot. 2019. 0351342  
Mitt. : TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
Ass. : Avvocatura Regionale



04/06/2019 11.34



N. 02941/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 05204/2018 REG.RIC.

Avv. Cioffi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5204 del 2018, proposto da Green Project S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ennio Magri', Massimo Ambroselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ennio Magri & Associati in Napoli, via G. Carducci, 19;

03 GIU. 2019

*contro*

Arcadis - Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, 11;

*nei confronti*

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cioffi dell'avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Napoli, alla Via Marina n. 19/c;

*per l'ottemperanza*

al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Campania - Napoli sez. IV n.

6291/2018 resa nel giudizio r.g. 2357/2018, depositata il 26.10.2018 (notificata in pari data), attraverso la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, co. 4 e/o 117, co. 3 c.p.a., previa declaratoria di nullità e/o inefficacia, ex art. 114, co. 4 c.p.a., della determinazione del commissario liquidatore ARCADIS n. 129/2018, trasmessa con nota ARCADIS prot. 3748/2018 del 28.11.2018, per elusione e/o violazione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 6291/2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Arcadis - Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo e della Regione Campania;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

#### FATTO e DIRITTO

1 – La parte ricorrente lamenta la mancata ottemperanza alla Sentenza n. 6291/2018 con cui questa Sezione ha dichiarato l'obbligo dell'ARCADIS di concludere (motivatamente in senso positivo o negativo), entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione, il procedimento volto alla valutazione della *“Proposta di Riqualificazione Territoriale e Sviluppo Sostenibile della ex cava cod. 61027/22, sita nel territorio comunale di Castel Volturno”*, riferita alla cava dismessa, censita con il Codice Piano 61027-22 e classificata, nel medesimo Piano Cave, come cava di pianura in falda di pregio ecologico, di Classe III, Zona di attenzione ambientale.

La Sentenza in esame passava in giudicato in data 25.11.2018.

2 – Nonostante il chiaro ordine giudiziale di provvedere in merito alla proposta in esame, l'ARCADIS si limitava negare la propria competenza; l'agenzia, infatti, affermava di non avere più alcun potere in ragione della propria imminente

soppressione, risultando, invece, competente la Direzione generale della Regione Campania n.50/09, governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, e, più specificamente, il Genio civile di Caserta (v. nota n. 129 del 26.11.2018 del commissario liquidatore dell'ARCADIS).

La nota richiamata, invero, ricostruisce il complesso iter legislativo e amministrativo che ha portato all'avvio della procedura di liquidazione dell'ARCADIS e al trasferimento delle competenze relative alla materia di cui si discute in questa sede.

3 - Occorre, quindi, ricostruire brevemente le vicende dell'ARCADIS. Tale Agenzia è un ente strumentale della Regione Campania - dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale - istituito con L.R. 19/2014. All'ente erano attribuite ampie competenze tecnico-operative *«connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche in materia di tutela e difesa del suolo»* (art. 2 L.R. Campania 19/2014). Era, altresì, stabilito che l'ARCADIS *«quale attività di gestione ad esaurimento»* provvedesse *«alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica, per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e dei fiumi Sarno, al completamento degli interventi programmati, come previsto dall'articolo 33 della legge regionale n. 1/2008»* (art. 13 L.R. Campania 19/2014).

Con legge regionale n. 38/2016 (v. art. 4 co. 3 e ss.) era disposta la soppressione dell'ARCADIS sia pur condizionata all'emanazione dei provvedimenti della Giunta regionale volti a regolare *«l'attribuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti di cui ARCADIS è titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie di ARCADIS all'ARPAC, all'AcAMIR, ovvero all'Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ARCADIS»* (art. 4 co. 5 L.R. 38/2016, cit.).

La Regione, pur se non è conclusa la fase di liquidazione dell'ARCADIS, trasferiva le competenze di quest'ultima agli uffici competenti con deliberazione di Giunta n.

261 del 15.05.2017; successivamente, si davano disposizioni per la liquidazione dell'ARCADIS e si nominava il commissario liquidatore nella persona dell'avv. Raffaele Chianese con deliberazione di Giunta n. 323 del 06.06.2017.

Le competenze relative al "*piano di recupero ambientale sul territorio della Provincia di Caserta compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive e dismesse*" erano, poi attribuite all'UOD n. 50/09/14 ossia al Genio civile di Caserta con Disposizione della direzione generale n. 9 (Governo del territorio) della Regione Campania n.111/2017 (anch'essa in atti, all. 26 prod. ARCADIS del 20.03.2019).

4 a – Orbene, non è sostenibile che sia ancora l'ARCADIS a dover provvedere solo poiché è un soggetto ancora formalmente esistente. L'esistenza dell'ARCADIS, infatti, appare ormai finalizzata alla sua liquidazione piuttosto che all'esercizio di attività amministrativa. La continuità dell'attività amministrativa è, invero, affidata a dei gruppi di verifica la cui operatività è stata prorogata sino al 30.06.2019 (v. delibera della Giunta Regionale n. 114 del 26.03.2019, in atti), ma ciò non inficia il previo trasferimento delle competenze ad altri organi della Regione, operato come descritto.

4 b – Peraltro è evidente che l'obbligo di provvedere sull'istanza in commento incomba, ora, sulla Regione Campania, di cui l'ARCADIS costituiva un'articolazione strumentale, sia pur dotata di autonomia. L'intera operatività dell'ARCADIS, del resto, era stata interamente determinata da scelte della Regione Campania che, in poco più di due anni, ha, prima, istituito e, poi, soppresso l'ente, determinando difficoltà evidenti nella prosecuzione, da parte delle relative articolazioni della Regione, delle attività attribuite alla competenza dell'ARCADIS. L'ordine giudiziale di provvedere sull'istanza della ricorrente, in quanto riferibile ad attività amministrative di competenza della Regione, è direttamente operativo rispetto a essa, non rilevando, a tal fine, che la Regione - nell'ambito del potere di autorganizzazione - abbia, in una prima fase, attribuito la relativa competenza a un

proprio ente strumentale, l'ARCADIS.

4 c - Peraltro, anche a voler ritenere che non sussista in capo alla Regione una competenza diretta ed autonoma all'esecuzione della Sentenza rispetto a quella del proprio ente strumentale (la Regione, pur parte del giudizio *a quo*, non è direttamente destinataria dell'ordine giudiziale), va detto che la disposta soppressione dell'ARCADIS e il trasferimento delle sue competenze, determinano un fenomeno successorio già operativo quanto all'attività amministrativa attribuita inizialmente all'ARCADIS stessa.

Sebbene, quindi, l'ARCADIS sia ancora esistente sul piano formale (ai fini della sua liquidazione), l'obbligo di eseguire la Sentenza deve ritenersi gravante sull'articolazione della Regione che ha ereditato le competenze dell'ente.

5 - Giova osservare, in merito, che il Genio civile di Caserta (v. nota prot. 429407 del 04.07.2018), rilevando una serie di problematiche relative al regime giuridico delle ex cave, ora trasformate in piccoli laghi, afferma di non essere in condizione di pronunciarsi sulla questione in quanto, a differenza dell'ARCADIS, non dispone dei poteri straordinari legati alla fase commissariale.

6 - La situazione appena descritta si sostanzia, con tutta evidenza, in uno stallo amministrativo conseguente alla soppressione dell'ARCADIS che, tuttavia, lascia inammissibilmente ineseguita una Sentenza di questo Tribunale e, quindi, senza risposta l'istanza originaria della società ricorrente.

Per le ragioni anzidette, è necessario che la Regione Campania dia esecuzione al *dictum* giudiziario, provvedendo espressamente in merito all'istanza della parte ricorrente sopra descritta.

In mancanza, è opportuno sin d'ora nominare un *commissario ad acta*, da individuarsi nel Presidente della Regione *pro tempore*, o in un suo delegato, che è il soggetto più idoneo anche a dirimere il contrasto in ordine alla competenza sul provvedimento in questione.

Il compenso per l'attività commissariale, posto sin d'ora a carico della Regione, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l'attività è stata svolta al di fuori dell'orario di servizio; tale parcella andrà presentata dal commissario nei termini di decadenza previsti dall' art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).

7 – Il ricorso deve, quindi, essere accolto nei sensi sopra precisati. Le spese di lite – liquidate in dispositivo- seguono la soccombenza come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

- ) DICHIARA l'obbligo della Regione Campania di dare esecuzione - entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente Sentenza - in favore della parte ricorrente alla Sentenza di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva;
  - ) nel caso di ulteriore inottemperanza, NOMINA Commissario ad acta il Presidente pro tempore della Regione Campania con facoltà di delega ad un dirigente regionale che provvederà - con compenso liquidato con le modalità indicate in motivazione e posto a carico della Regione - su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
  - ) Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto;
  - ) Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
- Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Ida Raiola, Consigliere